



COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara

Piazza della Vittoria, 11 – 28011 Armeno (NO) – C.F./P.IVA n. 00481240034
Tel. 0322/900106 fax 0322/900013 – Pec: armeno@cert.ruparpiemonte.it

Ordinanza n° ___/2020

Armeno, 05/02/2020

DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI di QUALSIASI GENERE e NATURA

II SINDACO

PRESO ATTO delle condizioni metereologiche di elevato rischio incendio boschivo nonché della situazione di grave pericolosità, l'urgenza e della necessità indifferibile di prevenire il pericolo del fuoco a salvaguardia della pubblica incolumità e dei terreni sia boscati che prativi;

CONSIDERATA la reale ed effettiva situazione dei boschi e dei terreni ricoperti di foglie e vegetazione secca;

VALUTATO il persistere di una grave e pericolosa situazione di siccità che presenta gravi condizioni di pericolo d'incendio sia dei terreni prativi che ancor più dei boschi;

PRESO ATTO delle previsioni metereologiche che, in particolare, non prevedono alcun evento a carattere di pioggia intensa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i dispositivi legislativi e normativi vigenti ed in particolare:

- La Legge n°428/1993;
- La Legge n°353/2000;
- Il D.to Lgs. n°267 in data 18/08/2000 e s. m. ed i.;
- La Legge Regionale n°13/1974;
- La Legge Regionale n°32/1982;
- La Legge Regionale n°16/1994;
- La Legge Regionale n°15/2018;
- **L'atto di Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte – Direzione Protezione Civile – Settore Protezione Civile n°a18-116 in data 04/02/2020, trasmessa con nota in pari data a Protocollo n°4693/A1821A, di determinazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;**

V I E T A

- Nel MODO PIU' ASSOLUTO l'ACCENSIONE di QUALSIASI FUOCO e/o FALO' per qualsiasi USO e MOTIVO sia nel terreno boschivo che nelle superfici prative e coltivate;
- E' altresì vietato l'accensione di fuochi artificiali, petardi, razzi, botti, giochi ed artifici pirotecnici al fine di salvaguardare il territorio e prevenire danni allo stesso;

P R E C I S A

- Che tale Ordinanza è diretta alla popolazione tutta, sia locale che turistica;
- Che i TRASGRESSORI saranno puniti e sanzionati ai sensi di Legge;
- Che i TERRENI OGGETTO di INCENDIO sono INEDIFICABILI ed in essi non è più praticabile né il PASCOLO né la CACCIA nonché, per la durata di anni 15, è vietata la modificazione della destinazione d'uso in rapporto alla coltura in atto prima dell'incendio;
- Che la SANZIONE AMMINISTRATIVA MINIMA ammonta ad €. 1.032,91= e che l'accensione di incendi boschivi è punita anche con l'arresto da 4 a 10 anni;
- Che la presente ORDINANZA è in vigore dal 06/02/2020 sino a successiva revoca e comunque sino a copioso evento meteorologico di pioggia intensa e prolungata;
- Che avverso il presente provvedimento finale del procedimento è ammesso presentare ricorso, per chiunque via abbia interesse presso:
 - o Il Tribunale Amministrativo Regionale del PIEMONTE entro 60 giorni dall'intervenuta piena conoscenza (data di NOTIFICA al TITOLARE) secondo le modalità di cui alla Legge n°134 in data 06/12/1971;
 - o Il Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica n°1199 in data 24/11/1971.

II SINDACO
LAVARINI Mara Maria

e-mail: segreteria@comune.armeno.no.it

